

Con l'abrogazione delle liste di mobilità non decade la contribuzione agevolata

Le agevolazioni ex art. 47 comma 4 del DLgs. 81/2015 restano anche per le assunzioni operate dopo il 31 dicembre 2016

/ Elisa TOMBARI

Con il messaggio n. [2243/2017](#), l'INPS ha fornito un quadro riepilogativo del **regime contributivo** applicabile alle assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, così come previsto dall'art. 47, comma 4 del DLgs. 81/2015.

Come precisato dallo stesso Istituto previdenziale, i chiarimenti contenuti nell'intervento di prassi in commento si sono resi necessari a seguito dell'abrogazione, disposta dalla L. 92/2012 a decorrere dal **1° gennaio 2017**, delle nuove iscrizioni alle liste di mobilità e le assunzioni agevolate previsti per l'assunzione dei lavoratori ivi iscritti (artt. 8 e 25 della L. 223/91).

Premesso che il regime contributivo di questi lavoratori è lo stesso previsto dalla disciplina in vigore per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente previste per legge, il messaggio in esame ne analizza, innanzitutto, l'applicazione ai soggetti beneficiari dell'indennità di mobilità.

Sul punto, si precisa che la predetta abrogazione, operativa dal 1° gennaio 2017, riguarda le **liste di mobilità** nonché i relativi incentivi e non determina il venir meno del regime contributivo agevolato previsto – per i primi 18 mesi dall'assunzione – dal comma 4 dell'art. 47 del DLgs. 81/2015.

Ne consegue che tali lavoratori potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sino a quando sarà erogata l'indennità di mobilità e le agevolazioni di natura contributiva restano in vigore non soltanto per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016, ma anche per quelle intervenute dopo tale data.

Ciò premesso, l'Istituto di previdenza precisa che durante il periodo di regime agevolato, ossia i primi **18 mesi** dall'assunzione, l'aliquota complessiva che l'azienda è tenuta a versare è pari al **15,84%**, di cui il 10% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico dell'apprendista. Terminati i 18 mesi, la contribuzione datoriale è invece dovuta in misura piena, mentre resta ferma al 5,84% quella a carico dell'apprendista, per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato. Al termine del periodo di apprendistato con prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l'aliquota con-

tributiva dovuta dal lavoratore raggiungerà la **misura piena** prevista con riferimento al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

Periodo agevolato di 18 mesi

Il messaggio in commento prosegue poi con la descrizione del regime contributivo applicabile ai soggetti beneficiari di un trattamento di disoccupazione assunti, a prescindere dall'età, con un contratto di apprendistato professionalizzante.

I lavoratori interessati in tal caso sono, **tassativamente**, i percettori di NASpI, ASpI, Mini ASpI e DIS-COLL per i quali, nel periodo di durata del regime agevolato (3 anni, elevabili a 5 per il settore artigiano), l'aliquota complessiva da versare dal datore di lavoro con più di 9 dipendenti è pari al **17,45%** (11,61% a carico azienda e 5,84% a carico del lavoratore).

Per le aziende fino a 9 dipendenti, invece, l'aliquota complessiva cresce in progressivo, andando dall'8,95% per il primo anno, fino al 17,45% dal 25° al 36° mese.

Al termine del periodo di apprendistato con prosecuzione del rapporto di lavoro, l'aliquota contributiva a carico dell'azienda e del lavoratore è dovuta in misura piena.

Per entrambe le tipologie di lavoratori, inoltre, è previsto un **aumento della contribuzione** dovuta se l'azienda che assume rientra nel campo di applicazione delle integrazioni salariali o risulta soggetta alla disciplina dei Fondi di solidarietà (DLgs. 148/2015).

L'INPS, infine, comunica che restano ferme le disposizioni già in uso, previste per la compilazione dei **flussi UniEmens** e che, al fine di agevolare gli adempimenti a carico delle aziende che procedono alle assunzioni in argomento, sarà introdotta una nuova **procedura**. Nello specifico, quest'ultima consentirà l'automazione delle istanze e gestirà il riscontro al datore di lavoro per la sussistenza delle predette condizioni in capo al lavoratore da assumere.

Infine, per i beneficiari dell'indennità di mobilità, comunicherà l'importo dell'incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale.